

GIUSEPPE FEROLI  
NOTAIO

P. Mincio, 2 - Tel. 8555818-8419352  
00198 ROMA

-----COPIA AUTENTICA-----

Repertorio n. 25387

Raccolta n. 5914

-----COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno nove del mese di  
ottobre. In Roma nel mio studio in piazza Mincio n. 2.-----

REGISTRATO IN

ROMA il

16.10.1998

A/N

Serie

con E 250.000

-----9 ottobre 1998-----

Dinanzi a me Giuseppe Feroli notaio residente in Roma ed i-  
scritto al collegio dei distretti riuniti di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, non assistito da testimoni per avervi i compa-  
renti d'accordo fra loro espressamente rinunciato, sono pre-  
senti i signori:-----



dr. Muscetta Sergio, nato in Roma (RM) il 25 giugno 1938,  
residente in Roma (RM), via Giuseppe Ferrari n. 2, neuropsi-  
chiatra,-----

codice fiscale MSC SRG 38H25 H501K;-----

dr. Ammaniti Massimo, nato in Roma (RM) il 22 luglio 1941,  
residente in Roma (RM), via Lisbona n. 20, psichiatra,-----

codice fiscale MMN MSM 41L22 H501K;-----

dr. Carbone Luisa, nata in Roma (RM) il 5 marzo 1942, resi-  
dente in Roma (RM), viale Claudio Monteverdi n. 15, psicolo-  
go,-----

codice fiscale CRB LSU 42C45 H5010;-----

dr. Lis Adriana, nata in Venezia (VE) il 17 giugno 1944, re-  
sidente in Padova (PD), via Beldomandi n. 6, psicologo,-----

codice fiscale LSI DRN 44H57 L736H;-----

dr. Fabrizi Anna, nata in Roma (RM) il 2 giugno 1946, residente in Roma (RM), via Ardeatina n. 1655, neuropsichiatra infantile,-----

codice fiscale FBR NNA 46H42 H501M;-----

dr. Zavattini Giulio Cesare, nato in Roma (RM) il 18 marzo 1948, residente in Roma (RM), via di Trasone n. 6, psicologo,-----

codice fiscale ZVT GCS 48C18 H501T;-----

dr. Montrasio Vincenzo, nato in Monza (MI) il 23 luglio 1950, residente in Monza (MI), largo Esterle n. 3, neuropsichiatra infantile,-----

codice fiscale MNT VCN 50L23 F704L;-----

dr. Muratori Filippo, nato in Rimini (RN) il 19 marzo 1951, residente in Pisa (PI), via Due Settembre n. 1, neuropsichiatra infantile,-----

codice fiscale MRT FPP 51C19 H294N;-----

dr. Vismara Laura, nata in Roma (RM) il 25 settembre 1970, residente in Roma (RM), via Paolo di Dono n. 115, psicologo,-----

codice fiscale VSM LRA 70P65 H501U.-----

Sono certo io notaio della identità personale dei signori comparenti, ben conosciuti fra loro come dichiarano, i quali convengono e stipulano quanto segue.-----

Art. 1 - Fra i comparenti è costituito il sodalizio denominato "Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile"

-----Allegato "A" al rogito 25397/5914-----

-----STATUTO-----

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 14 e seguenti codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile".-----

La sede legale dell'associazione è in Roma via di Santa Costanza n. 35.-----

Art 2 - Le finalità dell'associazione sono:-----

1. lo studio e la ricerca scientifica nel campo dello sviluppo psicologico e dei disturbi mentali nei bambini dal momento del concepimento al terzo anno di vita;-----
2. di facilitare la collaborazione a livello nazionale ed internazionale tra tutti gli individui coinvolti nel migliorare lo sviluppo dei bambini nella prima infanzia e le relazioni care-giver-bambino;-----
3. iniziative finalizzate ad una sensibilizzazione sull'importanza della prima infanzia nello sviluppo psicosociale degli individui;-----
4. lo studio, la ricerca e la divulgazione degli effetti dello sviluppo mentale della prima infanzia sullo sviluppo normale e patologico in fasi successive del ciclo di vita;-----
5. promuovere la ricerca e lo studio della salute mentale dei genitori, delle famiglie e di tutti coloro che si prendono cura dei bambini piccoli;-----



6. lo sviluppo di programmi che siano basati su evidenze scientifiche, educativi, preventivi e curativi del disturbo mentale nella prima infanzia;-----

7. le attività direttamente connesse ed accessorie a quelle sopra indicate.-----

Art. 3 - Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'associazione si propone di:-----

a) - organizzare convegni, seminari, simposi, gruppi di studio ed ogni altra iniziativa utile al confronto ed allo scambio di esperienze e di ricerche fra i soci, i cultori e gli esperti nazionali ed internazionali in materia;-----

b) - promuovere pubblicazioni a carattere occasionale o periodico relative ai temi ed alle attività dell'associazione.-----

Art. 4 - L'associazione si ispira nel suo orientamento scientifico-culturale alle linee di sviluppo teorico e clinico indicate dalla W.A.I.M.H. - World Association For Infant Mental Health, Inc.-----

Inoltre l'associazione riconosce che per comprendere meglio la prima infanzia sono necessari i contributi provenienti da più discipline e che è necessario un continuo confronto tra discipline diverse e culture diverse.-----

Art. 5 - I soci dell'associazione sono fondatori e ordinari.-----  
Sono soci ordinari coloro che, avendone fatto domanda al presidente, vengono ammessi all'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo, in quanto riconosciuti in possesso

dei requisiti che seguono:-----

- sono professionalmente impegnati nel campo dello studio multidisciplinare della prima infanzia come neuropsichiatri infantili, psicoanalisti e psicoterapeuti infantili, pediatri, psicologi, assistenti sociali, terapisti dell'età evolutiva, e tutti coloro che dimostrino di possedere una esperienza scientifica e professionale in questi campi;-----

- sono presentati inoltre da almeno due soci.-----

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile;

è fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte, previa delibera motivata del comitato direttivo.---

Art. 6 - La perdita della qualità di socio avviene per:-----

a) - recesso ai sensi delle disposizioni del codice civile;--

b) - decadenza per persistente morosità (dopo formale messa in mora) nel versamento delle quote contributive deliberate a norma dello statuto;-----

c) - incompatibilità con le finalità e l'attività dell'associazione.-----

Per i casi b) e c) è necessaria la delibera dell'assemblea su parere del comitato direttivo.-----

Art. 7 - Gli organi dell'associazione sono:-----

A) - l'assemblea;-----

B) - il presidente;-----

C) - il comitato direttivo.-----

Art. 8 - L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione

ed è composta dai soci fondatori e ordinari ed è presieduta dal presidente.-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.-----

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente la data (o le date), l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, inviato a ciascun socio mediante lettera, telegramma, e-mail o fax almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.-----

Il luogo delle riunioni dell'assemblea potrà essere anche diverso dalla sede dell'associazione, purchè sempre all'interno del territorio della Repubblica Italiana.-----

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci. Ogni socio può rappresentare per delega scritta soltanto due soci.-----

L'assemblea ordinaria:-----

1) - elegge il presidente e gli altri componenti del comitato direttivo determinandone il numero;-----

2) - delibera su ogni contribuzione richiesta ai soci, nonché sul bilancio consuntivo, preventivo e sulle linee programmatiche dell'attività dell'associazione;-----

3) - delibera l'ammissione e/o l'esclusione dei soci, sentito

il parere del comitato direttivo.-----

Le delibere dell'assemblea sono approvate con il voto della  
maggioranza relativa dei presenti ad eccezione dell'elezione  
del presidente per il quale occorre la maggioranza assoluta  
dei soci. Le delibere riguardanti l'elezione di cariche isti-  
tuzionali richiedono lo scrutinio segreto.-----

L'assemblea straordinaria si riunisce su richiesta del presi-  
dente o di almeno un terzo dei soci e delibera in merito allo  
scioglimento dell'associazione, alle modificazioni dello sta-  
tuto o alle sue integrazioni mediante l'adozione di un rego-  
lamento.-----

E' sempre necessaria la presenza di almeno tre quarti dei  
soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  
votanti.-----

Per talune materie o circostanze il regolamento può prevedere  
e regolare il voto postale.-----

Art. 9 - Il presidente è un socio ordinario o fondatore elet-  
to con la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea, dura  
in carica due anni ed è rieleggibile in modo consecutivo sol-  
tanto per un altro biennio.-----

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione,  
convoca e presiede il comitato direttivo, convoca e presiede  
l'assemblea (ordinaria e straordinaria), presenta ad essa la  
relazione annuale sulle attività svolte dall'associazione.---

Il presidente può delegare un membro del comitato direttivo a



rappresentarlo.-----

In caso di momentanea impossibilità a svolgere le sue funzioni può essere sostituito da un componente del comitato direttivo designato dal comitato direttivo stesso.-----

Art. 10 - Il comitato direttivo è composto da tre a sette membri (ivi compreso il presidente) che durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo biennio.-----

Il comitato direttivo ha le seguenti funzioni:-----

- l'organizzazione e la direzione dell'attività scientifica ed amministrativa dell'associazione;-----

- designa tra i propri membri quelli cui vengono attribuite particolari funzioni (segretario, tesoriere, ecc.);-----

- redige consuntivi e preventivi, nonché bilanci economico-finanziari;-----

- propone l'ammissione o l'esclusione dei soci;-----

- attua le delibere dell'assemblea;-----

- propone l'adozione di un regolamento e/o le modifiche dello statuto o del regolamento.-----

Art. 11 - Il comitato direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno tre volte l'anno e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne facciano richiesta scritta allo stesso presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, almeno due componenti del comitato.-----

Il luogo delle riunioni potrà essere anche diverso dalla sede dell'associazione, purchè sempre all'interno del territorio della Repubblica Italiana.-----

Il comitato viene convocato con avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, inviato a ciascun componente mediante lettera, telegramma, e-mail o fax almeno cinque giorni prima della data stabilita per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno. In casi urgenti la convocazione potrà avvenire con sole ventiquattro ore di anticipo.-----

Art. 12 - Le riunioni del comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare e sono presiedute dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età fra i presenti. In assenza di preventiva convocazione scritta le riunioni del comitato direttivo sono validamente costituite qualora siano presenti tutti i componenti del comitato.-----

Il comitato delibera con la maggioranza dei voti dei presenti al momento in cui si verifica l'esistenza del quorum costitutivo, senza che rilevino l'allontanamento o l'arrivo successivo di alcuno dei componenti; in caso di parità tra i voti espressi sarà determinante il voto del presidente o del consigliere che presiede l'adunanza -----

Delle sedute e delle deliberazioni del comitato deve essere

redatto verbale che, trascritto nell'apposito libro dei verbali del comitato, deve essere sottoscritto dal presidente e dal consigliere che lo ha sostituito, e dal segretario che lo ha redatto.-----

Art. 13 - Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.--

L'associazione può possedere beni immobili e mobili costituiti da: quote contributive annuali o straordinarie, contribuzioni particolari e volontarie, donazioni e lasciti di privati e/o di enti.-----

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

Art. 14 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.-----

L'associazione può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria. L'assemblea stessa potrà nominare tra i soci uno o più liquidatori per i provvedimenti di legge.-----

In caso di scioglimento del sodalizio per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto con la stessa deliberazione assembleare ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.-----

F.to: Vincenzo Montrasio-----

" Sergio Muscetta-----

" Luisa Carbone-----

